



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Vincenzo Manzini"

Corsi di studio: **Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio –**

Liceo Linguistico – Liceo Scientifico - C.F. 94008390307

Piazza IV Novembre – 33038 **SAN DANIELE DEL FRIULI** (UD)

Telefono n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail: udis01200e@istruzione.it – sito: www.isismanzini.it –

INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO D'ISTITUTO

1. Tipologie di tasse scolastiche

Negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato a seguito del 16° anno di età sono costituite da:

- tassa d'iscrizione
- tassa di frequenza
- tassa per esami di Stato
- tassa di rilascio del diploma
- tassa per esami di idoneità e esami integrativi

Le tasse scolastiche (versate direttamente all'erario)

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n.297 art.200, **debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).**

Viene pertanto confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Importi

Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato:

Classe attualmente frequentata	Tassa iscrizione	Tassa frequenza	Tassa esame di Stato	Tassa diploma	Totale
1	non dovuta	non dovuta	---	---	
2	non dovuta	non dovuta	---	---	
3	6,04*	€ 15,13	---	---	€21,17
4	non dovuta	€ 15,13	---	---	€15,13
5	non dovuta	non dovuta	€ 12,09	€ 15,13	

(*) si paga solo una volta.

3. Esenzione dalle tasse scolastiche statali

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- **ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10;**
- **l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;**
- **i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.**

L'esonero può essere ammesso in caso di:

- a) **Esonero per meriti scolastici:** viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.
- b) **Motivi economici:** viene concesso qualora nel reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da un'apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro "normative"). Le tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base alla numerosità del nucleo familiare.
- c) **Appartenenza a speciali categorie di beneficiari:** ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
 - figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
 - ciechi civili;
 - alunni con disabilità certificata.

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.

4. Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'Istituto, compilando l'apposito modello scaricabile "Modulo richiesta esonero tasse scolastiche" contestualmente alla consegna della Scheda Valutazione Dati.

Richiesta di esonero per merito: in attesa di concedere i risultati degli scrutini dell' a.s. in corso, l'alunno (se maggiorenne) o il genitore dell'alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.

Richiesta di esonero per motivi economici: va allegato al modulo il modello ISEE.

5. Contributo volontario di Istituto

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all'arricchimento dell'offerta formativa. Queste spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei conti sono affisse all'albo dell'Istituto e sul sito internet.

La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d'Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità. Tale contributo *non riveste carattere di obbligatorietà*, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:

- pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni (obbligatorio);
- ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
- spese per innovazione tecnologica (gestione LIM);
- partecipazione alla spesa per il funzionamento didattico/amministrativo (spese telefoniche, sms).

Il contributo viene stabilito con delibera del Consiglio d'Istituto.

Il contributo va versato anche dagli studenti che trascorreranno un certo periodo di studio o l'intero anno scolastico all'estero.

In base al decreto Bersani 40/2007 - è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, "le erogazioni liberali" agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.

Per usufruire della detraibilità del contributo è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (*rintracciabilità del versamento*) e deve essere conservata la ricevuta del versamento.

6. Richiesta di rimborso

Qualora la famiglia avesse versato erroneamente il contributo d'istituto (trasferimento ad altro istituto, ritiro dalla scuola, trasferimento di residenza, ecc. ecc.) o altri motivi documentati, può essere presentata richiesta di rimborso.

La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, su apposito modello (MODELLO PER RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO), indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l'intestatario su cui deve essere fatto il rimborso. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere rimborsi.

Se lo studente non ha mai frequentato l'istituto, il rimborso verrà restituito al 100%.

In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito.

7. Quadro sintetico

Il quadro seguente raccoglie, in sintesi, le indicazioni dei punti precedenti:

CHI SI ISCRIVE	Cosa paga
alla classe PRIMA	Contributo d'Istituto
alla classe SECONDA	Contributo d'Istituto
alla classe TERZA	Contributo d'Istituto
alla classe QUARTA	Tassa d'iscrizione (**) Tassa di frequenza (**) Contributo d'Istituto (*)
alla classe QUINTA	Tassa di frequenza (**) Contributo d'Istituto (*)

La tassa d'iscrizione e la tassa di frequenza sono soggette a esenzione per reddito o per merito (*media scolastica non inferiore a 8/10*).